

allegato A all'atto
registrato il 21.06.2013
al n° 1544 Serie 3



21 GIU. 2013

Allegato A

Per delega del Direttore Provinciale
Dot.ssa Vincenza Rocchiccioli

Art. 1. Denominazione

1. È costituita l'associazione "Associazione Culturale Musikademia", d'ora in poi chiamata *associazione*.
2. Essa è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia.

Art. 2. Sede

1. L'associazione ha sede nel comune di Vanzaghello, via A. Manzoni, 2. L'assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni o enti se ciò risulti utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.
2. L'eventuale trasferimento di sede non costituirà modifica del presente statuto.

Art. 3. Scopo


1. L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Essa persegue i seguenti scopi:
 - promuovere la diffusione e la conoscenza della musica, del canto, del teatro, della danza e di ogni altro ambito dell'espressione artistica in ogni loro forma, in particolare nei confronti dei giovani;
 - favorire l'accesso alle professioni legate al settore della musica, del canto, del teatro, della danza e di ogni altro ambito dell'espressione artistica.



0 1 12 077356 027 8




AG
cib
DB




2. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, può ideare, realizzare e promuovere progetti utili al conseguimento degli scopi citati, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali. In particolare può ideare, realizzare e promuovere:

- corsi di istruzione ed educazione di base nell'ambito musicale, canoro, teatrale, della danza e di ogni altro ambito dell'espressione artistica;
- corsi di formazione, *stage* di aggiornamento, convegni, seminari, manifestazioni, e concorsi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- studi, ricerche, sperimentazioni didattiche e formative;
- eventi musicali, canori, teatrali, di danza e di ogni altro ambito dell'espressione artistica;
- ogni attività editoriale di studio e approfondimento riguardante l'attività culturale in ogni suo ambito e utile al conseguimento dei fini dell'Associazione;
- ogni altra attività o iniziativa direttamente o indirettamente rispondente agli scopi dell'Associazione.

3. L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessari ed utili alla realizzazione dei suddetti scopi.



by
s/s
S/S



4. L'Associazione potrà svolgere attività commerciali, occasionali o continuative, nei limiti ammessi dalla legge e comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

Art.4. Durata


La durata dell'associazione è illimitata e può essere sciolta solamente con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.5. Patrimonio ed entrate


1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai seguenti beni:

- fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione.

2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi provenienti dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali, e in generale da enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi elargiti da istituzioni comunitarie e organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 

Handwritten signature and initials on the right margin.



proventi di cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti sia di associati sia di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolta in misura strettamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;


- erogazioni liberali ricevute da associati e da soggetti terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, eventi occasionali e sottoscrizioni varie;
- qualsiasi contributo e/o liberalità;
- altre entrate comunque denominate.

Art.6. Quota associativa


1. L'importo della quota associativa annuale viene fissato dal consiglio direttivo con periodicità annuale. L'adesione è subordinata alla previa sottoscrizione della quota ed è intrasmissibile.

2. I versamenti all'associazione, siano essi a titolo di sottoscrizione della quota sociale oppure a titolo di donazione o contributo, si considerano effettuati a fondo perduto. In nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

3. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la



Handwritten initials: AB, AG, AM



destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art.7. Esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre di ogni anno e terminano il 31 agosto dell'anno successivo.

Art.8. Bilancio


1. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

2. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.


La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

3. Qualora l'associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.

Art.9. Soci



Handwritten initials and marks on the right margin.



Assumono la qualità di socio le persone fisiche e giuridiche, le quali condividono le finalità dell'associazione, si impegnano per realizzarle e versano la quota sociale annuale.

Art.10. Domanda di ammissione


1. Coloro che intendono aderire all'associazione devono presentare un'apposita istanza al consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad accettarne e osservarne lo statuto ed eventuali regolamenti.

2. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Colui il quale sottoscrive la domanda rappresenta il minorenne a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa delle obbligazioni assunte dall'associato minorenne.

3. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento.

4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo decadenza per le cause successivamente esposte.


Art.11. Diritti dei soci



1. Tutti i soci maggiori di età e, in caso di minori, l'esercente la potestà parentale, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto ad un voto in assemblea, secondo il fondamentale principio di democraticità; i soci avranno, inoltre, diritto a

- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;

Al
S
DB



- frequentare i locali sociali;
- accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'associazione;
- beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'associazione.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.


2. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12. Doveri dei soci

I soci sono tenuti a (i) osservare le norme dello statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, (ii) versare la quota associativa, (iii) essere coerenti con gli obiettivi dell'associazione e (iv) prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 13. Morte, recesso ed esclusione del socio

1. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Il socio che non provvede al versamento della quota associativa annuale entro 15 giorni dall'accettazione si intende



DB 6/11

automaticamente escluso a fare tempo dal 16° giorno successivo all'accettazione stessa senza alcuna ulteriore comunicazione.

3. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo ratificata dall'assemblea dei soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato escluso non può essere più ammesso.



Art.14. Organi

Sono organi dell'associazione:


- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Art.15. Assemblea dei soci

1. I soci sono convocati in assemblea dal consiglio tutte le volte che quest'organo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta



119
100
100



affissa nella sede dell'associazione, oppure inviata a mezzo fax/e-mail, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea può pure essere convocata su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o di almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del codice civile.

2. L'assemblea ordinaria delibera in merito alle seguenti materie:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina dei componenti del consiglio direttivo, del presidente e del vicepresidente;
- nomina del collegio dei revisori dei conti;
- approvazione di eventuali regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- altri argomenti previsti dalla legge o dallo statuto.

3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

4. L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione
- le modalità di liquidazione.



Direzione Provinciale di Vercelli
Ufficio di Registro

MARCA DA BOLLO
€14,62

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate

00021312 00006520 W0AL4001
00082221 21/06/2013 08:40:54
4578-00009 41E912217FCE8820
IDENTIFICATIVO: 01120773568255

0 1 12 077356 025 5

D.S. 5/12



5. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti ed è costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si rinvia a quanto previsto all'art. 23 del presente statuto.

6. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente tra gli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

7. Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, mediante affissione all'albo della sede, del relativo verbale.


Art.16. Voto in assemblea

Tutti i soci maggiori di età e, in caso di minori, l'esercente la potestà parentale, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Art.17. Consiglio direttivo



Ally
Sg
DB




1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri eletti dall'assemblea, tra i soci, per la durata di tre anni e rieleggibili. Il consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità appena indicate. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.


2. Il consiglio nomina al proprio interno un presidente, un vicepresidente e un segretario-tesoriere, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico e regolarmente documentate.

3. Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua



12
1/2
Al



in assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.


Art. 18. Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio:

- cura la gestione, ordinaria e straordinaria, dell'associazione;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- adotta i provvedimenti di esclusione dei soci, che devono poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- convoca l'assemblea ordinaria dei soci, almeno una volta l'anno, e quella straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto dai soci;
- attua tutte le azioni finalizzate al perseguimento degli scopi dell'associazione e le decisioni dell'assemblea.
- cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi e la loro presentazione all'assemblea;
- si occupa dell'assunzione di dipendenti e/o collaboratori, determinandone la retribuzione e/o il compenso;
- redige regolamenti per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'assemblea.

Art. 19. Il presidente

Il presidente, e in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il presidente convoca e



77
45
27



presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art.20. Il vice presidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art.21. Il segretario e tesoriere


Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art.22. Collegio dei revisori dei conti

L'assemblea, qualora lo ritenesse necessario, nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di sorveglianza della gestione amministrativa su cui riferire all'assemblea in sede di approvazione del bilancio. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. I revisori dei conti sorvegliano il



11
11
11




buon andamento amministrativo dell'associazione, verificano l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci. A tale scopo il collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

Art.23. Scioglimento dell'associazione

1. L'associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del consiglio direttivo.

2. L'assemblea dei soci in seduta straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione, sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'associazione.

3. È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di



Handwritten signature or initials.


controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art.24. Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati una per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione a tale collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte, che ritiene di aver subito pregiudizio, ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e, in difetto, l'arbitro sarà nominato, su richiesto della parte che ha promosso l'arbitrato dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

3. L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'associazione ed il collegio arbitrale adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.



Handwritten signatures and initials on the right margin.

4. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni dalla nomina.

Art.25. Norma di rinvio

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia.

I soci fondatori

Davide Bontempo

Davide Bontempo

Stefano Belloli

Stefano Belloli

Alessandro Vincenzo Giana

Alessandro Vincenzo Giana